COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **DOSI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIOLITTI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 973

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016 sul finanziamento a medio termine al commercio (4737);

ORIGLIA ed altri: Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio (332);

MAZZONI ed altri: Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio (515);

DEMARCHI: Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi (897);

OLMINI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi (4436) . 974

PRESIDENTE 974, 975, 976, 977, 980, 981, 982

BALDANI GUERRA 980, 982

DEMARCHI 975, 982

MERENDA, *Relatore* . 975, 976, 977, 979, 980

OLMINI . . . 974, 975, 976, 977, 978, 981

ORIGLIA 975, 982

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 976, 977, 979

ROMUALDI 981

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 982

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste (4826) 982

PRESIDENTE 982, 983, 984

BIAGGI FRANCANTONIO 983

FRANCO RAFFAELE 983

GIRARDIN, *Relatore* 983

ROMUALDI 983

La seduta comincia alle 11.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge n. 4826 i deputati del gruppo comunista onorevoli Maria Bernetic e Franco Raffaele sostituiranno rispettivamente i deputati Spallone e Granati Feliciano dello stesso gruppo.

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (4737); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia ed altri: Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio (332); Mazzoni ed altri: Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio (515); Demarchi: Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi (897); Olmini ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli Enti cooperativi (4436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 4737: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, numero 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia, Belotti, De' Cocci, Riccio e Bianchi Gerardo: « Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio » (n. 332); Mazzoni, Armaroli, Granati, Pigni, Spallone, Angelino, Raffaelli, Amasio e Cacciatore: « Modifiche della legge 16 settembre 1960, numero 1016, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio » (n. 515); Demarchi: « Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi » (n. 897); Olmini, Raffaelli, Spallone, Mazzoni, O'Onofrio, Bastianelli, Lenti, Amasio, Golinelli e Cataldo: « Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi » (n. 4436).

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo discusso e approvato l'articolo 1. Do ora lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.

Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, numero 1016, è elevato a lire 200 milioni ».

I colleghi Olmini, Cataldo, Amasio, Spallone, Tempia Valenta e Brighenti hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

ART. 2.

« Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici collettivi di acquisto e di vendita tra imprese commerciali i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi degli assistiti dalla Cassa mutua commercianti e le società cooperative e i loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione ed aventi requisiti di mutualità ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Per i finanziamenti a favore degli enti di cui al precedente comma il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a 200 milioni ».

Vuole illustrarlo, onorevole Olmini?

OLMINI. In sede di discussione generale abbiamo già illustrato la questione relativa ai soggetti dei finanziamenti agevolati ed abbiamo criticato come non chiara l'espressione dell'articolo 2 del disegno di legge, che si riferisce agli enti economici e collettivi cui sarebbe consentito accedere al credito fino a 200 milioni.

Il nostro emendamento, accogliendo l'elevazione del limite di accesso al credito da 50 a 200 milioni – su cui concordiamo – si propone di precisare che cosa si deve intendere per enti economici collettivi; infatti noi diciamo « enti economici collettivi » (senza « e »), riferendoci a forme associative tra gli esercenti, e precisiamo « di acquisto e di vendita »; prevediamo che membri di tali enti collettivi possano essere soltanto gli iscritti agli elenchi della Cassa mutua commercianti, appunto per riservare l'accesso al credito agevolato soprattutto alle piccole aziende, che ne hanno maggior bisogno. Se intendiamo favorire le piccole aziende, più delle altre bisognose di incentivi, dobbiamo precisare legislativamente quali sono queste aziende.

Sia il relatore Merenda che il Sottosegretario Picardi hanno fatto riferimento anche alle « catene », e questo ci lascia perplessi, perché siamo decisamente contrari a considerare le catene come enti economici collettivi, in quanto non hanno una configurazione giuridica precisa e le loro finalità non coincidono con quelle di fondo di questo provvedi-

mento. Le catene sono prevalentemente strumenti a disposizione di grandi centri finanziari e dei grossisti.

L'emendamento inoltre prevede una ulteriore precisazione. Anche se siamo lieti che il Relatore e il rappresentante del Governo abbiano accolto il criterio di comprendere tra gli enti economici collettivi le cooperative, riteniamo opportuno aggiungere nell'articolo le parole « le cooperative e i loro consorzi », al fine di evitare il sorgere di difficoltà che già nel passato si sono verificate. Tale precisazione accoglierebbe anche il principio di carattere generale che riconosce questi enti fra quelli tradizionali del mercato, ora che stanno appunto sostenendo un grosso sforzo per migliorare la loro efficienza aziendale. Più che di una precisazione si tratterebbe quindi di una affermazione di principio, importante al fine di stimolare lo sviluppo delle società di questo tipo sia nel loro interesse che nell'interesse dei consumatori.

DEMARCHI. Ritengo che l'espressione: « sono ammessi anche gli enti economici collettivi di acquisto e di vendita tra imprese commerciali » già di per sé non comprenda le catene, facenti capo a una ditta grossista.

Sono poi contrario alla espressione: « i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi degli assistiti dalla Cassa mutua commercianti », perché attualmente il fisco impone con la massima facilità la ricchezza mobile di tre milioni, che esclude i commercianti dall'assistenza. Ritengo quindi che, accettando questo limite, escluderemmo troppe aziende commerciali.

Penso che, se l'articolo 2 così com'è stato presentato, comprende tutte le forme collettive di vendita, sia inutile fare aggiunte in ordine ai commercianti e alle cooperative.

Mi dichiaro perciò favorevole all'approvazione dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

ORIGLIA. L'emendamento presentato dal collega Olmini potrebbe anche essere discusso e approvato, ma già nella precedente seduta ho insistito nel rilevare l'urgenza di questo provvedimento, a causa delle molte pratiche giacenti che non possono essere evase in mancanza della legge, che è scaduta il 31 dicembre.

La legge sul credito al commercio, non v'è dubbio, deve essere ulteriormente perfezionata: ritengo quindi che sarebbe utile presentare all'inizio della prossima legislatura un apposito progetto di legge, integrativo di quello in discussione. In questo momento però è opportuno approvare il disegno di legge così com'è stato presentato per non ritardarne ancora l'*iter*.

MERENDA, *Relatore*. Devo esprimere parere contrario all'approvazione dell'articolo sostitutivo presentato dal collega Olmini. In sede di relazione e, soprattutto, di replica, ho avuto modo di motivare le ragioni per le quali un emendamento del genere non può essere accolto.

Occorre tener presente che questo provvedimento concerne il credito, agevolato e no, alle piccole e medie imprese. Qualora collegassimo la titolarità di una licenza con la iscrizione agli elenchi della Cassa mutua commercianti, limiteremmo l'applicazione del provvedimento soltanto alle imprese piccolissime – le medie imprese ne sarebbero certamente escluse, come alcune piccole imprese – considerando anche che la Commissione, in sede di discussione della legge n. 623, ha già stabilito alcuni parametri per classificare le medie e piccole imprese sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato.

Ritengo inoltre che non convenga in nessun caso collegare un provvedimento di carattere economico, di incentivazione, ad una legge di assistenza mutualistica.

Quanto alle cooperative, ritengo che la precisazione proposta sia superflua, in quanto esse sono già comprese tra gli enti economici collettivi. Se il collega Olmini insistesse nella votazione dell'emendamento, potrei esprimere opinione favorevole soltanto su questa eventuale espressione: « le cooperative commerciali munite di licenza », per evitare cioè una formulazione più vasta, diretta a comprendere anche le cooperative di consumo, che non sono cooperative commerciali e che perciò vanno del tutto escluse.

PRESIDENTE. Onorevole Merenda, potrebbe accettare la seguente formulazione: « Enti economici e collettivi costituiti anche in forma cooperativa tra medie e piccole imprese » ?

MERENDA, *Relatore*. No, signor Presidente, potrei accogliere la seguente formulazione: « Sono ammesse anche le cooperative commerciali munite di licenza di vendita e gli enti economici e collettivi costituiti tra medie e piccole imprese ».

In tal modo le cooperative di consumo resterebbero di fatto escluse, in quanto vendono soltanto ai soci della cooperativa; se poi capita che talvolta vendono anche agli estranei, si tratta evidentemente di vendita abusiva.

OLMINI. Per esperienza diretta sappiamo tutti che oggi non esistono cooperative di consumo che non dispongano di licenza com-

merciale; unici a non disporne sono certi spacci aziendali, che però non hanno forma cooperativa.

PRESIDENTE. Beneficiari del disegno di legge sono le medie e le piccole imprese. Prescindo per il momento dalla considerazione del collega Olmini, che vorrebbe limitare le medie e piccole imprese a quelle riconosciute tali agli effetti mutualistici.

Le medie e piccole imprese possono collegarsi fra loro, dando vita ad enti economici collettivi, e possono assumere anche la forma di cooperativa, che vende non soltanto ai propri soci ma anche a terzi. Ritengo quindi che dovremmo perciò inserire le medie e piccole imprese, senza il limite dell'iscrizione negli elenchi mutualistici, precisando che possono beneficiare del provvedimento anche gli enti economici collettivi, pur costituiti in forma cooperativa.

La formulazione potrebbe essere la seguente: « Sono ammessi anche gli enti economici collettivi, pur se costituiti in forma cooperativa tra medie e piccole imprese commerciali ».

OLMINI. Esistono forme cooperative costituite da piccoli e medi esercizi commerciali e la forma associativa non cooperativa; esistono poi società cooperative di consumo, che sono formate non da esercenti, sibbene da lavoratori.

Dovrebbero quindi essere comprese nell'articolo di cui trattasi anche le cooperative non costituite da piccole e medie imprese.

MERENDA, *Relatore*. Ribadisco che è essenziale si tratti di cooperative munite di licenza di vendita.

OLMINI. Ritengono il Relatore e il rappresentante del Governo che tra gli enti economici collettivi siano comprese le unioni volontarie e le catene?

MERENDA, *Relatore*. Ritengo di sì.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Sì, se rientrano tra le medie e le piccole imprese commerciali.

PRESIDENTE. L'impresa commerciale, media e piccola, può essere costituita nella forma individuale, nella forma societaria e nella forma cooperativa. Quindi tra le piccole e medie imprese sono comprese tutte le norme, anche la cooperativa. Poiché però facciamo discendere gli effetti della legge anche sugli enti economici collettivi, sorge il dubbio se tra questi siano pure comprese le cooperative.

Se è pacifico che le imprese beneficiarie del provvedimento possono essere costituite in forma cooperativa, se prevediamo la possibilità che gli enti economici collettivi siano costituiti in forma cooperativa, sia le cooperative imprese commerciali costituite da persone che possono non essere commercianti, sia le cooperative tra diversi partecipanti saranno previste come usufruenti dei vantaggi di questo provvedimento. Mi sembra quindi che la richiesta del collega Olmini sia pienamente sodisfatta per quanto concerne le cooperative, ma non per quanto riguarda il limite dell'iscrizione agli elenchi mutualistici.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo si debba risalire alla *ratio legis* del provvedimento, presentato in primo luogo per prorogare la legge n. 1016, che prevedeva finanziamenti a medio termine al commercio in genere.

L'articolo sostitutivo dell'onorevole Olmini, soprattutto nella seconda parte, restringerebbe notevolmente il campo di applicazione della legge; non può quindi essere accettato in questa fase. *De iure condendo* si potrebbe disciplinare il settore delle cooperative come si vuole, ma oggi, se trattiamo del finanziamento al commercio, dobbiamo includere tutto il commercio, senza alcuna discriminazione.

Il Relatore ha già esposto i motivi per i quali tale emendamento non è accettabile, ed io confermo il suo pensiero, anche perché ritengo sia almeno confusionario mescolare un provvedimento di carattere economico a leggi previdenziali.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento e alla formulazione proposta dal Relatore, ritengo che si creino motivi di ulteriori dubbi per l'interprete.

A mio avviso è sufficiente dichiarare – e questo risulterà dallo stenografico – che fra le aziende commerciali, piccole e medie, rientrano le cooperative.

Come sosteneva il Relatore, se le cooperative sono munite di licenza di vendita sono imprese commerciali e quindi beneficiano di questo provvedimento.

Per ragioni tecnico-giuridiche prego quindi la Commissione di approvare l'articolo 2 nel testo del disegno di legge. Quando nelle leggi si fanno troppe casistiche, si creano sempre problemi d'interpretazione molto seri.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento, mi associo ugualmente alle dichiarazioni del Relatore. Non possiamo limitare gli effetti del provvedimento alle piccole imprese per le ragioni stesse che hanno portato alla legge del 1960 e poi a questo disegno di

legge, il quale, oltre a prorogare quella legge, prevede nuove disposizioni che avviano il processo di evoluzione del nostro sistema distributivo nazionale.

OLMINI. Rimane la questione delle « catene ». Ritengo che comprenderle nel provvedimento significhi estenderne troppo gli effetti.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato.* Se si tratta di « catene » formate da grosse imprese esse sono ovviamente escluse dal provvedimento, diretto soltanto alle piccole e medie imprese. Al Ministero è demandato il compito di queste valutazioni, cercando di agevolare, per quanto possibile, le piccole imprese.

MERENDA, *Relatore.* Le unioni volontarie sono unioni di piccoli operatori commerciali che si associano ad un grossista. Ora, se l'impresa di un determinato grossista supererà i parametri stabiliti dal Comitato, ad essa non si applicherà questo provvedimento; se invece tale impresa non supera i suddetti parametri, sarà compresa nel provvedimento, e con essa le piccole imprese associate.

Basta quindi chiarire subito che l'accertamento della rispondenza ai parametri fissati dev'essere compiuto anche nei confronti del grossista intorno al quale siano associati piccoli imprenditori commerciali.

Poiché è stato chiarito che le cooperative devono avere la licenza di vendita, ritiro la mia proposta di modificare il testo in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole Olmini, insiste per la votazione del suo emendamento?

OLMINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, di cui ho prima dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

I colleghi Olmini, Bastianelli, Amasio, Spallone, Brighenti, Tempia Valenta e Cataldo hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo come articolo 2-*bis*:

2-*bis*.

La lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituita dal seguente:

« *d*) a programmi di ampliamento e rinnovo delle attrezzature di vendita e di magazzino e per l'acquisto o costruzione di locali di vendita e di magazzino e per opere murarie necessarie all'adattamento dei locali in proprietà; nonché alla costituzione di scorte nei limiti del 30 per cento della spesa complessiva ».

Poiché formano sistema tra loro, do anche lettura degli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dagli stessi colleghi, e, precisamente, di seguito, il 3-*bis*, il 3-*ter*, il 3-*quater* ed il 3-*quinquies*:

ART. 3-*bis*.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Per altro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni. Le operazioni non possono superare la durata di anni 10.

Il tasso d'interesse da applicarsi alle operazioni suddette sarà del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa ».

ART. 3-*ter*.

L'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonché l'istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del Credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali e agli Enti previsti al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, nella propria zona di competenza, per la realizzazione di programmi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 16 settembre 1960, n. 1016».

ART. 3-*quater*.

« Tra gli istituti indicati nell'articolo 1 del la legge 16 settembre 1960, n. 1016, è costituito un fondo interbancario di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di mutui a piccole e medie aziende commerciali o agli enti previsti al primo comma dell'articolo 2 della presente legge che non abbiano sufficienti garanzie reali, purché sia accertata:

a) la serietà e la capacità imprenditoriale degli operatori richiedenti;

b) il carattere di rinnovamento della azienda commerciale per il quale è richiesto il mutuo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, dispone con proprio decreto che l'istituto di credito interessato conceda il mutuo anche in deroga ad ogni altra norma in vigore ».

ART. 3-*quinquies*.

« La garanzia prevista all'articolo 3-*quater* della presente legge si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti per almeno due rate consecutive. Il fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato secondo norme emanate dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Il fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e le sue deliberazioni sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Le dotazioni del fondo interbancario di garanzia sono costituite da annue lire 1 miliardo che gli istituti di credito di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio ».

OLMINI. Pur accogliendo l'estensione del medio credito senza contributi alle piccole e medie aziende che vogliono rinnovarsi, l'articolo 2-*bis* si propone di allargare il ventaglio delle finalità cui accordare finanziamenti agevolati. È infatti indispensabile – se si vuole stimolare un rinnovamento commerciale adeguato allo sviluppo delle città e dei singoli rioni – che i nuovi immobili possano essere finanziati attraverso crediti agevolati, in quanto il ricorso al solo medio credito può essere sufficiente soltanto per le aziende in condizioni di notevole efficienza e di buone disponibilità finanziarie. Il finanziamento agevolato è quindi previsto nel nostro emendamento per incentivare le piccole aziende che non hanno possibilità di offrire garanzie reali.

L'articolo 3-*bis* porta da 7 a 10 anni il periodo fissato per il rimborso, in collegamento con l'esigenza del finanziamento agevolato per l'acquisto di immobili. Il secondo comma dell'articolo prevede la riduzione del tasso d'interesse al 3 per cento, al fine di favorire l'iniziativa dei piccoli e medi commercianti e di superare una certa diffidenza per queste forme di mutui e l'insicurezza delle prospettive.

L'articolo 3-*ter* si fonda invece sul criterio dell'estensione del medio credito alle piccole e medie imprese per quanto concerne i locali e la formazione di scorte, ma collega tale possibilità alla lettera *d*) dell'articolo aggiuntivo 2-*bis*.

L'articolo 3-*quater* riguarda il fondo di garanzia. Le dichiarazioni che sono state fatte da ogni parte della Commissione concordano sulla necessità del fondo di garanzia. Ritengo sia necessario costituirlo subito, se veramente intendiamo spingere le categorie commerciali a rinnovarsi. Si prevede quindi la costituzione di un fondo di garanzia interbancario e la sostituzione delle garanzie reali, qualora manchino, con la garanzia fiduciaria, una volta accertata la capacità imprenditoriale e l'esigenza di rinnovamento dell'azienda commerciale.

L'articolo 3-*quinquies* prevede che il suindicato fondo interbancario possa coprire fino all'80 per cento dei rischi per le operazioni eventualmente inevase, nonché un fondo di 1 miliardo da costituire in quote, adeguate al tipo di investimento, fra istituti di credito finanziatori delle piccole e medie imprese.

Ritengo che questi emendamenti abbiano davvero molta importanza, in quanto, se accolti, darebbero considerevole fiducia alla categoria; la loro approvazione potrebbe inoltre rivelarsi assai utile, allorché nella prossima legislatura attueremo una revisione organica, di fondo, di tutta la materia del credito, anche nei confronti del commercio.

MERENDA, *Relatore*. Ritengo di aver già risposto, nella mia replica di ieri, su questi emendamenti, che si riferiscono alla esigenza – generalmente accettata da tutti – di estendere il credito agevolato all'acquisto degli immobili e alla costituzione delle scorte; gli emendamenti prevedono inoltre la costituzione di un fondo di garanzia per consentire lo accesso al credito anche a coloro che non hanno garanzie reali da offrire.

Si tratta di problemi molto sentiti che vanno senz'altro risolti, in prospettiva, seppure in questo momento ho il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, diluendo l'erogazione del fondo previsto dal disegno di legge (che ammonta a circa 3 miliardi e mezzo) non consentiremmo almeno per ora il conseguimento di quegli obiettivi che tutti ci ripromettiamo di raggiungere.

Potremmo approvare questi emendamenti se potessero essere indicate altre fonti di copertura. Poiché questa possibilità al momento non esiste, vorrei pregare i colleghi presentatori degli emendamenti di rendersi conto del fatto che, sia pure con disappunto, non li possiamo approvare.

Quanto al fondo di garanzia, il discorso è lo stesso, perché immobilizzando adesso una parte di questo stanziamento aggraveremmo, anziché migliorare, la situazione. È vero che il collega Olmini aggira l'ostacolo prevedendo che detto fondo di garanzia debba essere costituito dagli stessi istituti di credito, ma noi non abbiamo alcuna possibilità di imporci in tal modo agli istituti di credito; se prevedessimo tale disposizione in questo provvedimento, penso che si potrebbero perfino sollevare, e fondatamente, eccezioni di incostituzionalità.

Devo quindi esprimere parere contrario all'approvazione degli emendamenti. D'altra parte, perché non resti soltanto l'affermazione « platonica » della nostra volontà di risolvere questi problemi, vorrei ricordare che i colleghi Origlia ed altri hanno presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che si riferisce al problema delle garanzie; altri colleghi ed io abbiamo presentato un ordine del giorno relativo appunto alla possibilità di estendere il credito agevolato, specialmente nelle zone depresse, sia per l'acquisto di immobili sia per la formazione di scorte.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei aggiungere poche considerazioni a quelle già lucidamente espresse dal Relatore. In effetti il problema esiste, sono stati sì compiuti passi avanti, ma abbiamo anche visto che oggi, nelle attuali condizioni di bilancio, per reperire i tre miliardi e mezzo previsti dal disegno di legge si è dovuto ricorrere ai residui. Quindi all'accoglimento delle soluzioni indicate dall'onorevole Olmini s'oppone l'impossibilità di reperire gli stanziamenti necessari. Già nella seduta di ieri abbiamo detto che si tratta di un problema che dev'essere riesaminato, e lo sarà certamente nella prossima legislatura; attualmente non possiamo fare di più, non per ragioni di urgenza, ma proprio per l'impossibilità di reperire altri fondi.

Circa il fondo di garanzia, vorrei aggiungere un'altra osservazione a quelle esposte dal Relatore. Per arrivare a risolvere questo problema, occorre inserirlo in quello più generale della ristrutturazione del commercio. Infatti la soluzione proposta dall'onorevole Olmini si tradurrebbe in una novità rivoluzionaria del nostro sistema e noi qui non possiamo sconvolgere l'ordine precostituito.

Già ieri abbiamo detto che il problema più grave nel settore della distribuzione è rappresentato dalla « polverizzazione » delle aziende; la costituzione del fondo di garanzia accentuerebbe ulteriormente questo fenomeno con grave nocumento per il commercio, che intendiamo invece ristrutturare in modo completo e moderno.

Si propone la costituzione di un fondo interbancario di garanzia con personalità giuridica, amministrato secondo norme emanate dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, attingendo a fondi che non sono dell'amministrazione, ma che dovrebbero essere elargiti – non si sa bene a quale titolo, se non a titolo di liberalità – dagli istituti di credito. Il problema si complica, perché questi ultimi non è detto che siano disposti a tale operazione, né li possiamo costringere, ma, soprattutto, in quanto istituiamo una nuova personalità giuridica.

Proprio in questa Commissione ci siamo occupati della legge relativa alla sistemazione del personale delle Camere di commercio ed abbiamo visto che il Tesoro si è opposto alla istituzione di monti-pensioni, perché la proliferazione di questi enti è in contrasto con le direttive generali del Programma quinquennale di sviluppo.

Il problema sollevato dall'onorevole Olmini esiste, ma sarà risolto in sede di ristrutturazione dell'intero sistema del commercio attraverso una legge organica, che ci auguriamo possa essere approvata dal Parlamento nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Porrò adesso in votazione gli articoli aggiuntivi presentati dai deputati Olmini ed altri, di cui ho dato precedentemente lettura.

Pongo in votazione l'articolo 2-*bis*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3-*bis*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3-*ter*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3-*quater*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3-*quinquies*.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

ART. 3.

« Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonché l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER) l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industria in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine, senza il contributo dello Stato, alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali allo esercizio commerciale, nonché per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorché l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

« Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I colleghi Merenda, Origlia, Baldani Guerra e Demarchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4737;

considerato che specie nelle zone depresse è necessario, per favorire la ristrutturazione delle aziende commerciali, consentire l'accesso al credito agevolato anche per l'acquisto degli immobili e per la formazione delle scorte,

invita il Governo

a mettere fin d'ora allo studio il problema perché, nel più breve tempo possibile, esso possa essere definitivamente risolto ».

BALDANI GUERRA. Signor Presidente, sono d'accordo sul concetto base dell'ordine del giorno, ma vorrei che si chiarisse che la estensione al credito agevolato deve avvenire in tutto il territorio nazionale, anche se con particolare riguardo alle zone depresse. Infatti il commercio ha maggiore necessità di difendersi proprio nei grandi centri, dove più massiccia è la presenza dei grandi magazzini e dei supermercati.

MERENDA, *Relatore*. Vorrei spiegare il motivo del particolare riferimento alle zone depresse. Attualmente nelle zone del centro-nord, il tasso d'interesse del credito agevola-

to è del 5 per cento, mentre il tasso del credito non agevolato è del 6 per cento circa, con uno scarto di un punto come differenza; nelle zone del Sud, invece, il tasso d'interesse del credito agevolato è del 3 per cento, quello del credito non agevolato è del 7 per cento circa; questo enorme divario giustifica l'indicazione precisa che il credito debba essere agevolato anche per l'acquisto di immobili e per la formazione delle scorte.

Per venire incontro alle esigenze del collega Baldani Guerra, potremmo modificare l'ordine del giorno nel modo seguente: « Considerato che in tutto il territorio nazionale, ma specie nelle zone depresse, è necessario...».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno modificato nel senso ora esposto dal collega Merenda.

(*È approvato*).

Darò adesso la parola ad alcuni colleghi che me l'hanno chiesta per dichiarazione finale di voto.

OLMINI. Il nostro gruppo voterà contro l'approvazione del disegno di legge, in quanto esso ha un contenuto limitato ed insufficiente, e non sodisfa neanche in minima parte le esigenze delle categorie interessate. Il nostro voto contrario è inoltre motivato dal fatto che siamo arrivati alla fine della legislatura a discutere di un provvedimento del genere, mentre sin dall'inizio della legislatura erano state presentate proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che sono state ignorate per tutto questo tempo.

Non intendo entrare nel merito delle motivazioni storico-politiche addotte dal Sottosegretario Picardi per giustificare il ritardo con cui questi problemi sono stati affrontati. Una delle critiche che muoviamo concerne la visione settoriale e paternalistica del Governo. Non si può pensare di affrontare il problema dello sviluppo industriale e dello sviluppo agrario del nostro Paese senza affrontare, nel contempo, il problema del costo, della circolazione e della distribuzione delle merci. Questo nostro giudizio deriva dalla nostra visione assai diversa delle linee di sviluppo del Paese.

Da alcuni interventi del Relatore e del rappresentante del Governo è emersa, anche se non palesemente, la tendenza a liquidare una buona fetta del settore commerciale. Il Sottosegretario Picardi, poi, a proposito della questione del fondo di garanzia, ha notato come esso comporterebbe un aumento del già enorme numero di aziende commerciali, che dev'essere invece limitato. Limitato sì, ma nel modo predetto, cioè liquidando una parte del settore commerciale.

Da questo provvedimento trarranno benefici, al massimo, 8 mila aziende, di fronte alle 800 mila esistenti; si tratta di una cifra irrisoria, che non consentirà nemmeno l'inizio del processo di rinnovamento. L'intenzione manifestata dal Sottosegretario Picardi di voler seguire una strada nuova rimane una affermazione teorica.

Quanto alla questione delle licenze, è vero che senza la liberalizzazione si difendono in parte le piccole e medie imprese, ma è anche vero che la legge del 1938, così come viene oggi applicata, permette a tutti i supermercati di intervenire nei settori più redditizi. Come diceva il collega Amasio, soltanto a Rapallo e a Santa Margherita sono state presentate 5 domande per supermercati. Ciò significa che in quei centri il commercio verrà in breve tempo liquidato. Sappiamo che centinaia di domande in tal senso sono state presentate per i grandi centri a più alto reddito e la stessa mancata riforma della legislazione sulle licenze favorisce l'estensione dei supermercati. Per invertire questo processo sarebbe stato necessario non solo riformare il sistema delle licenze, ma anche affrontare meglio la questione del credito. Senza di ciò possiamo prevedere a breve scadenza una situazione pesantissima del settore, il che comporta una grave responsabilità per il Governo.

Quanto al fondo di garanzia, sono convinto che gli istituti di credito sarebbero d'accordo sull'opportunità di coprirsi da certi rischi, qualora introducessimo il sistema della garanzia fiduciaria e non solo reale. Si tratta di un problema importante, che dovrà essere affrontato subito, sin dall'inizio della prossima legislatura, e per il quale ci batteremo affinché sia risolto in maniera organica.

ROMUALDI. Voterò contro l'approvazione del disegno di legge; esso è infatti assai limitato e non gioverà alle categorie interessate. Né posso trascurare che si è giunti alla discussione di un provvedimento del genere al termine della legislatura, quando non vi è più alcuna possibilità di modificarlo o di intervenire seriamente nella discussione, ormai bloccata dal semplice fatto che il disegno di legge o viene approvato così com'è o viene fatto decadere in seguito allo scioglimento delle Camere.

Ritengo che un disegno di legge del genere, che riguarda una categoria tanto importante e che investe tutta la vita economica di un popolo dovrebbe essere articolato in ma-

niera ben più organica e non dovrebbe andare soggetto a considerazioni politiche o di fretta come quelle che stanno dominando questo finale di legislatura.

BALDANI GUERRA. Il gruppo socialista ritiene che il disegno di legge meriti di essere approvato, in quanto esso non costituisce soltanto una semplice proroga, bensì un'innovazione nel sistema del credito al commercio. In esso infatti sono considerati per la prima volta i gruppi collettivi di acquisto; è considerata la possibilità del credito a medio termine anche senza contributo dello Stato (accogliendo una delle più vive rivendicazioni della categoria).

Pur nei limiti delle disponibilità finanziarie, il provvedimento presenta inoltre un carattere di innovazione che potrà avere più ampi sviluppi nella prossima legislatura, nel quadro della riforma generale dell'intero settore del commercio; il nostro gruppo porterà in quella occasione il suo contributo, affinché il commercio possa svilupparsi in Italia secondo un'equa dimensione e nella adeguata prospettiva dinamica.

DEMARCHI. Ritengo che questo provvedimento non sodisferà interamente i commercianti, e tuttavia il gruppo liberale lo approverà, poiché in esso per la prima volta c'è il moderno concetto del riconoscimento dei gruppi di acquisto.

Mi associo alle richieste che sono state formulate negli ordini del giorno presentati e mi auguro che nella prossima legislatura possa essere affrontato in modo migliore e più organico il problema della generale riforma del settore.

Molte cose non sono ancora accettabili. Il Ministero dell'industria seguita a non vedere che cosa gli sta accadendo intorno. A Torino vi era, per esempio, un grande magazzino che vendeva addirittura soltanto merce rubata. Così le grandi vendite fallimentari non sono soggette a nessun controllo. Purtroppo, il commercio non è oggi esercitato sempre da commercianti: ci sono anche, ed in aumento, i profittatori.

Perciò nello studio che si dovrà effettuare nella direzione della riforma, bisognerà tenere presenti anche questi aspetti patologici ed illegali del fenomeno.

ORIGLIA. A nome del gruppo della Democrazia cristiana dichiaro che approveremo il disegno di legge in discussione, auspicando però che nella prossima legislatura si provveda celermente ad un ulteriore miglioramento di queste norme, a nostro giudizio ancora insufficienti a soddisfare le esigenze del medio e del piccolo commercio, specialmente di quest'ultimo, bisognoso di crediti agevolati in misura ben maggiore di quella in cui sarà loro possibile ottenere nei limiti dei 3 miliardi e mezzo ora stanziati.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio» (4737).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	19
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4737 risultano assorbite le proposte di legge Origlia (n. 332), Mazzoni (n. 515), Demarchi (n. 897) e Olmini (n. 4436), che saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Vagno, Dosi, Giolitti, Girardin, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

Discussione del disegno di legge: Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste (4826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4826: « Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste ».

FRANCO RAFFAELE. Signor Presidente, dichiaro a nome del gruppo comunista che non riteniamo serio discutere in queste condizioni una legge di tale complessità.

Il disegno di legge è stato presentato il 29 gennaio; lo stampato ieri mattina non era ancora giunto in archivio (tant'è vero che quello che abbiamo oggi in mano è soltanto una bozza). Non possiamo dare un giudizio affrettato su questo provvedimento, che, pur non essendo importantissimo, e pur non allargando di molto i limiti della zona industriale del porto di Trieste, implica tuttavia delle notevoli conseguenze.

Chiediamo pertanto non un rinvio, ma un semplice aggiornamento della seduta a mercoledì prossimo, o a martedì sera, in modo di poter dare un giudizio con maggiore cognizione di causa.

BIAGGI FRANCANTONIO. Ci associamo anche noi alla proposta del collega che mi ha preceduto, in quanto in realtà le carte topografiche mancano del tutto.

PRESIDENTE. Gli allegati sono disponibili da tempo per tutti i membri della Commissione. Essi non sono materialmente stampati nello stesso fascicolo del disegno di legge ma sono comunque disponibili. Lo stampato della Camera è ancora in corso di stampa, data la complessità dell'operazione tipografica, ma questo ritardo di carattere tecnico non impedisce alla Commissione di andare avanti nella discussione.

ROMUALDI. Vorrei associarmi a quanto è stato detto circa il fatto che, praticamente, noi siamo venuti a conoscenza di questi documenti soltanto stamani, mentre le mappe relative non sono ancora completate o almeno non sono giunte in visione ai deputati.

Ora, noi desidereremmo affrontare questo problema dopo aver avuto modo di meditare un po' meglio sulla materia. Se i colleghi sono d'accordo, io proporrei che il Relatore svolgesse la sua relazione, anche per fornire a noi dati che ci pongano in condizione di discutere sulla base di tutti gli elementi; la discussione generale, poi, potrebbe essere iniziata nel corso della prossima seduta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che questa sia la procedura che seguiamo normalmente, tutte le volte che i commissari chiedono di poter meditare, con più ampia disponibilità di tempo, su un provvedimento che è stato presentato di recente. È ovvio, d'altra parte, che nella situazione in cui ci troviamo, per quanto riguarda il calendario parlamentare, noi cerchiamo di accelerare i tempi. Faccio osservare, d'altronde, che su questo disegno di legge disponiamo già del parere della Commissione bilancio; l'*iter*, dunque, si è già iniziato.

Mi sembra, comunque, che possiamo seguire il sistema suggerito dal collega Romualdi ed ascoltare oggi la relazione, che potrà fornirci intanto i primi elementi di riflessione; nella prossima seduta daremo inizio alla discussione generale.

Il relatore, onorevole Girardin, ha pertanto facoltà di svolgere la relazione.

GIRARDIN, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame è stato presentato dal Ministro dell'industria, di concerto con quelli dell'interno, dei lavori pubblici e della marina mercantile, per predisporre un aumento del comprensorio del porto industriale di Trieste, divenuto ormai indispensabile per la necessità di insediamento di nuove industrie nell'area.

Credo occorra fare alcuni brevissimi riferimenti alla situazione geografica del territorio di Trieste che, per la mutilazione del suo retroterra, non ha più contatti con il traffico danubiano, deviato soprattutto verso i porti del nord Europa, di Fiume e di Capo d'Istria.

Bastano solo pochi dati per rendersi conto del decremento di attività, rispetto all'incremento degli altri porti italiani. L'incremento del porto di Trieste nel decennio che va dal 1955 al 1965 è stato del 24 per cento, contro il 163 del porto di Genova e il 115 del porto di Venezia. Evidentemente, ciò ha portato ad una forte emigrazione di giovani, che da Trieste hanno dovuto cercare occasioni di lavoro altrove.

Per compensare questa mancata attività del porto e del commercio di Trieste, si è dovuti ricorrere alla industrializzazione, e favorire lo sviluppo delle attività produttive quali nuove fonti di lavoro e di reddito.

I risultati, fino ad ora, sono stati soddisfacenti. Difatti sono stati impiantati 112 opifici, con investimenti complessivi per 60 miliardi, che hanno dato stabile occupazione a più di seimila lavoratori, e hanno occupato circa seicento operai in lavori edili.

Oggi, però, urge trovare altre aree disponibili per soddisfare richieste già avanzate di insediamento nell'area industriale di Trieste. La relazione che accompagna il disegno di legge cita in particolare il caso della Società italiana per l'oleodotto transalpino, che ha chiesto 150 ettari come sede del *terminal* dell'oleodotto Trieste-Ingolstadt, mentre la richiesta più urgente pare sia quella relativa alla area necessaria per insediare lo stabilimento della società Grandi Motori che, com'è noto,

è una società a partecipazione IRI-FIAT. Uno degli appezzamenti più grandi che vengono proposti per l'ampliamento del comprensorio è destinato appunto all'insediamento di questa nuova attività.

È questa un'altra ragione dell'urgenza con cui il Parlamento viene invitato a deliberare su questa legge.

Il disegno di legge è composto di tre articoli. Il primo è quello che prevede appunto l'ampliamento del comprensorio mediante la aggiunta di quattro appezzamenti, visibili nella mappa A, la cui planimetria è specificata negli allegati A-1, A-2, A-3, ed A-4. Si tratta di un totale di 3 milioni di metri quadri.

L'articolo 2 estende i poteri dell'Ente per il porto industriale di Trieste, ed i compiti relativi, al nuovo territorio destinato al comprensorio.

L'articolo 3 sottrae l'area contrassegnata quale allegato B al punto franco industriale, facendola nuovamente rientrare entro l'area doganale.

Vorrei ora dire qualche parola per quanto riguarda la particolare situazione dell'Ente per il porto industriale di Trieste. Esso era stato istituito con ordine n. 66 del cessato Governo militare alleato. Questo ordine, oggi divenuto legge, scade nel 1969. Io ritengo – e so che questo è anche l'orientamento della Giunta regionale – che l'Ente debba ormai essere riformato; infatti le norme che lo disciplinano risentono ovviamente del momento in cui furono emanate.

In particolare, dovranno essere maggiormente rappresentati in seno agli organi direttivi dell'EPIT gli enti pubblici interessati al comprensorio industriale di Zaule, con particolare riguardo agli enti locali ora esclusi, e cioè i comuni di Murgia e di San Dorlingo della Valle.

Un'altra importante modificazione che dovrebbe essere introdotta riguarda le procedure per l'acquisizione e l'esproprio dei terreni da parte dell'Ente, per renderle conformi alla normativa comune in materia, a maggior tutela dei proprietari.

Ritengo che queste considerazioni, se la Commissione è d'accordo, potrebbero essere espresse in un ordine del giorno in occasione della discussione del disegno di legge; la Commissione potrebbe raccomandare inoltre che si proceda celermente ad una riforma dell'Ente. L'ordine n. 66 del Governo militare alleato, infatti, è ormai superato, anche in funzione della nuova attività e dei nuovi compiti che con questo disegno di legge ci si propone di affidare all'Ente porto industriale di Trieste.

Con queste considerazioni, raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge. Mi permetterei anzi di suggerire che detta approvazione dovrebbe realizzarsi con urgenza, dati i tempi tecnici di cui dispone ancora questo Parlamento, affinché la legge possa essere definitivamente approvata anche dal Senato entro questa legislatura.

PRESIDENTE. Secondo quanto precedentemente stabilito, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO